

# Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Commissione organizzazione dello studio e informatica

## **VADEMECUM N. 3**

### SINTESI ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA NELLO STUDIO PROFESSIONALE

Commissione Organizzazione dello studio e informatica: Rag. Gianantonio Poli (coordinatore), Rag. Elisabetta Migliorati (cons. delegato dell'Ordine), Rag. Aldo Bertana, Dott. Luca Calzolari, Dott. Stefano Caprioli, Dott. Francesco Curone, Dott. Davide Felappi, Dott. Rag. Filippo Fornari, Dott. Aldo Massimo Rossi, Rag. Eugenia Salvadori, Dott. Marco Scardeoni, Dott. Paolo Tebaldini, Rag. Carlo Valetti, Dott. Fabio Zotti.

Documento a cura : Rag. Eugenia Salvadori

## **D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico della Sicurezza**

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il nuovo D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il nuovo testo di legge è stato concepito per:

**- semplificare la normativa della salute e sicurezza dei lavoratori in Italia, riunendo e armonizzando le precedenti norme**

**- permettere l’adeguamento all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.**

Il nuovo decreto legislativo recante il “Testo Unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994, definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l’inosservanza delle regole di prevenzione e protezione. L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza. Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici

Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico segnaliamo:

**1. estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (art. 2 e 3)**  
a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri stati) e a tutte le tipologie di inquadramento di lavoratori e lavoratrici

**2. introduzione di nuove modalità per redigere la valutazione dei rischi,**  
che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale (emanazione prevista entro il 31 dicembre 2010).

Nell’attesa:

- a. per le aziende fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di rischio, è sufficiente l’autocertificazione
- b. le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)

**3. lavori in appalto:**

- a. confermata e codificata la necessità del DUVRI
- b. annullamento di tutti i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico della Sicurezza)

**4. rafforzamento delle prerogative delle rappresentanza in azienda (articoli da 47 a 50):**

specificati i concetti di “Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza “territoriale “ e di “sito” e le loro attribuzioni; normata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura un percorso formativo

**5. modifica degli obblighi formali**

(es. non più necessaria la comunicazione via raccomandata del RSPP, introduzione della comunicazione annuale degli RLS all’INAIL)

**6. coordinamento delle attività di vigilanza: ruoli e compiti degli istituti/enti (INAIL, ISPELS,...);**

**7. introduzione di un modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2000.**

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione riconosciuti sono quelli conformi alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o alla British Standard OHSAS 18001:2007

### **8. inasprimento di tutte le sanzioni.**

Rischiano la sospensione dell'attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)

### **9. E' obbligo da parte del datore di lavoro (dirigente) la comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA**

(a fini statistici e informativi) i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

### **10. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio**

(di cui all'articolo 25, comma 1, lettera "c" secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A) che deve essere predisposta in formato cartaceo o informatizzato (secondo quanto previsto dall'articolo 53).

### **11. Formazione:**

a. introdotta l'obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche

b. rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP

#### **Scadenze**

29 Luglio 2008 (in fase di proroga al 1 gennaio 2009) aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (richiamato al punto 1 e 2 del precedente elenco)

15 Maggio 2008 con proroga al 1° gennaio 2009 punto 10

15 Maggio 2008 restanti adempimenti

Dal 15 maggio (come anticipato poc'anzi), sono state abrogate le seguenti norme in quanto inserite nel testo unico:

- DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull'igiene del lavoro, fatta eccezione per l'articolo 64
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 –
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
- articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 ("pacchetto Bersani")
- articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro

#### **Rimangono in vigore in particolare le seguenti norme:**

•

DM 10/3/98 sulla prevenzione incendi

•

D.Lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSP

## **GLI ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI**

Per un rispetto dei vincoli legislativi vigenti in termini di sicurezza sul posto di lavoro, in particolare per gli studi professionali quali centri elaborazione dati, studi di commercialisti, consulenti del lavoro, etc. sono indispensabili le seguenti attività:

-  Redazione del documento di valutazione dei rischi (compreso quello relativo alle lavoratrici madri, lavoro minorile, rischio chimico, etc.) comprensivo della valutazione dell'interazione tra le varie attività praticate nello studio e l'immobile, gli arredi, la strumentazione utilizzata per l'esercizio dell'attività.
-  Redazione della valutazione del rischio rumore, normalmente assolto per la tipicità delle attività esercitate, in una autodichiarazione da parte del datore di lavoro.
-  Definizione di una o più prassi per la corretta sostituzione di toner di stampanti/fotocopiatrici (mutuata anche dalla casa costruttrice) in coerenza con il Documento di valutazione rischi per l'uso dei Dispositivi di protezione individuali adatti (ad esempio: guanti di lattice).
-  Redazione della valutazione del rischio incendio (dal quale emergerà con ogni probabilità il rischio basso).
-  Redazione piano di emergenza ed evacuazione (comprensivo di adeguata planimetria con l'indicazione delle vie di fuga protette, dell'ubicazione dei presidi antincendio, etc.).
-  Istituzione del Registro di manutenzione presidi antincendio e di emergenza (registrazione verifiche periodi estintori, lampade di emergenza, naspi, bocchettoni, etc.). Istituzione di un Registro in cui vengono registrate delle prove di emergenza ed evacuazione effettuate durante l'attività di formazione.
-  Implementazione di una prassi (non necessariamente documentata) per la corretta esecuzione delle manutenzioni periodiche programmate sulle attrezzature impiegate (compresi sistemi di illuminazione, riscaldanti, raffrescanti, etc.).
-  Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione quale responsabile della sicurezza dell'ufficio e dei suoi collaboratori.
-  Costituzione della squadra di gestione dell'emergenza.
-  Nomina dello/gli addetto/ i all'antincendio.
-  Nomina del/i addetto/i al primo soccorso.
-  Elezione e nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
-  Formazione, attraverso la partecipazione a specifici corsi, e qualifica delle competenze specifiche per: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (diversi se RSPP = Datore di Lavoro, oppure se nominato RSPP esterno), il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, gli addetti al primo soccorso, gli addetti all'antincendio. La formazione dovrà essere effettuata da enti accreditati
-  Gestione del piano sanitario attraverso la nomina del medico competente e l'effettuazione delle visite ritenute necessarie (solitamente visita oculistica per l'uso di video terminali).
-  Effettuazione della verifica dell'Impianto di Massa a Terra dell'ufficio in conformità alla D.P.R 462/01.